

CAMERA DEI DEPUTATI N. 5458

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MENZIETTI, CIANCIO, SCHETTINI, ANGELINI GIORDANO,
CANNELONGA, PACETTI, STRUMENDO, RIDI, DI PIETRO,
LAVORATO, SINATRA, CICONTE, CHELLA**

Presentata il 14 febbraio 1991

Norme per il rifinanziamento della legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 29 dicembre 1990, n. 405 (legge finanziaria 1991) alla tabella B rubrica Ministero della marina mercantile alla voce « Pesca marittima », prevede una dotazione finanziaria di lire 100 miliardi per ciascuno degli esercizi 1991, 1992 e 1993. Tale previsione coincide sia temporalmente e sia come previsione di spesa con il terzo piano triennale della pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 1 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, recentemente approvato dal CIPE.

Crediamo non sfugga l'urgenza di dare rapida attuazione a tale piano in relazione alla necessità di un forte intervento programmatico in un settore che pre-

senta specifici problemi di carattere economico-sociale, ma anche questioni connesse a processi di riconversione in grado di assicurare un equilibrio dell'ecosistema minacciato dagli inquinamenti e da prelievi biologici irrazionali.

L'insieme di queste questioni pone problemi anche di natura sociale che, se ignorati, creano iniquità intollerabili e, per ciò stesso, ostacoli seri al conseguimento degli obiettivi fissati dal terzo piano triennale.

L'urgente approvazione della presente proposta di legge è, quindi, finalizzata a rendere operativo il citato piano triennale dotandolo delle necessarie risorse finanziarie.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. La legge 17 febbraio 1982, n. 41, è rifinanziata per un importo complessivo di lire 300 miliardi per il triennio 1991-1993, divisi rispettivamente in lire 100 miliardi per il 1991, lire 100 miliardi per il 1992 e lire 100 miliardi per il 1993.

2. Le somme rese disponibili dal presente provvedimento legislativo sono destinate a finanziare gli obiettivi di cui all'articolo 1 della citata legge n. 41 del 1982.

ART. 2.

1. All'onere finanziario derivante dall'attuazione della presente legge si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 della spesa del Ministero del tesoro per il 1991, all'uopo interamente utilizzando lo specifico accantonamento « Pesca marittima, ivi comprese le provvidenze per il fermo biologico della pesca ».

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.